

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1983

«Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali». (1)
(G.U. 2 aprile 1983, n. 91, suppl. ord.)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
visto il decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20 di detto decreto;
visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 concernente normativa concorsuale per il personale delle unità sanitarie locali;

visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1983 con il quale, in applicazione dell'art. 20 del citato decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata prevista la normativa per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario: medici, farmacisti e veterinari;

visti i precedenti decreti ministeriali in data 7 agosto 1969, 20 ottobre 1971, 18 maggio 1976, 12 ottobre 1977, 3 ottobre 1978, n. 21 gennaio 1980;

vista la necessità di procedere a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti negli elenchi di cui ai decreti sopraindicati, in relazione al disposto dell'art. 11 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale le discipline oggetto di esame per il profilo professionale medici sono state distinte nelle aree funzionali di medicina, di chirurgia e di prevenzione e sanità pubblica, in applicazione all'art. 17 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1972, concernente l'elenco delle materie equivalenti, affini e generali per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri di assunzione per il personale sanitario farmacista;

considerato che a seguito della previsione dell'esame di idoneità per il profilo professionale dei veterinari, risultante dall'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'individuazione delle aree funzionali della «sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali» e «igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale» stabilita dall'art. 17 del precitato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, con il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 sono state precisate le discipline oggetto di esame rientranti nelle dette aree funzionali;

ritenuto quindi di dover individuare le materie equipollenti ed affini nei confronti delle discipline oggetto di esame di idoneità per il profilo professionale dei veterinari;

rilevato che gli elenchi approvati con il presente decreto

sono validi per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale del ruolo sanitario presso le unità sanitarie locali, nonché per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati all'esame di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali;

ritenuto, altresì, di elencare le discipline affini in ordine crescente di affinità nei confronti delle materie oggetto di esame e di non procedere alla determinazione delle discipline generali rispetto a quelle oggetto di esame, la cui valutazione non è prevista né nella normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 citato in premessa, né dalle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 relativo agli esami di idoneità;

sentito il consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1. — L'elenco delle discipline equipollenti, affini e generali di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1978, modificato per la disciplina laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia con decreto ministeriale 21 gennaio 1980 e l'elenco delle materie equivalenti, affini e generali di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1972 — valevole per la valutazione dei titoli nei concorsi per il personale sanitario farmacista — sono sostituiti dall'elenco delle discipline equipollenti ed affini di cui alle unite tabelle A e B:

tabella A — da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli di carriera negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali;

tabella B — da servire per la verifica e la valutazione dei titoli di studio (libere docenze e specializzazioni) negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali.

Art. 2. — L'elenco delle discipline equipollenti ed affini da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali nonché per la valutazione dei titoli nei detti esami e concorsi per il profilo professionale veterinari è il seguente:

tabella A — da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli di carriera negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali;

tabella B — da servire per la verifica e la valutazione dei titoli di studio (libere docenze, specializzazioni e corsi di perfezionamento) negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali.

Allegati

... Omissis (2).

(2) Le tabelle sono state modificate dal D.M. 24 ottobre 1985 (G.U. 14 dicembre 1985, n. 294), dal D.M. 25 settembre 1986 (G.U. 17 novembre 1986, n. 267), dal D.M. 26 maggio 1987 (G.U. 11 agosto 1987, n. 186), dal D.M. 8 febbraio 1988 (G.U. 19 aprile 1988, n. 91), dal D.M. 3 luglio 1989 (G.U. 29 agosto 1989, n. 201), dal D.M. 12 luglio 1990 (G.U. 29 agosto 1990, n. 201), dal D.M. 27 luglio 1990 (G.U. 2 novembre 1990, n. 256), dal D.M. 23 aprile 1991 (G.U. 8 maggio 1991, n. 106), dal D.M. 24 maggio 1991 (G.U. 28 giugno 1991, n. 150), dal D.M. 4 ottobre 1991 (G.U. 29 novembre 1991, n. 280), dal D.M. 10 dicembre 1991 (G.U. 17 gennaio 1992, n. 13), dal D.M. 28 gennaio 1993 (G.U. 3 febbraio 1993, n. 27).

(1) Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Sta in questa stessa voce) e dal D.M. 30 gennaio 1982. (Sta in questa stessa voce).